



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Approvazione del protocollo di intesa tra ISTAT, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, UPI e ANCI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 29 / < U del 23 marzo 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 marzo 2011;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale stabilisce che questa Conferenza assicuri lo scambio di dati ed informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le Amministrazioni centrali e locali;

VISTA la nota n. SP/142.2011 del 9 febbraio 2011 con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha trasmesso la bozza di protocollo di intesa tra ISTAT, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, UPI e ANCI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale che, in data 11 febbraio 2011, è stata inviata alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine di esaminare la bozza di protocollo in questione, si sono tenute due riunioni del gruppo permanente di lavoro permanente in materia statistica di questa Conferenza il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011 nel corso delle quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno formulato talune proposte emendative volte al perfezionamento del testo che, a seguito della discussione, sono state condivise a livello tecnico; in particolare, tra l'altro, sono state perfezionate le disposizioni relative ai compiti attribuiti ai vari soggetti coinvolti, al riferimento all'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", alla migliore esplicitazione delle modalità di diffusione dei dati relativi agli incidenti stradali;

CONSIDERATO che, a seguito di dette riunioni tecniche, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con nota del 14 marzo 2011, ha trasmesso la riformulazione della bozza di protocollo di intesa in argomento che, in data 15 marzo 2011, è stata inviata alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed agli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'approvazione del Protocollo d'intesa in esame;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso il loro avviso favorevole all'approvazione del protocollo d'intesa con la raccomandazione che il Comitato di gestione, di cui all'articolo 6 del Protocollo in esame, verifichi la possibilità di individuare ulteriori modalità operative per i Comuni e per le Province che si trovano in Regioni che non aderiscono al Protocollo medesimo al fine di conseguire risultati più efficaci e risparmi di risorse;

CONSIDERATO che l'ISTAT ha accolto detta raccomandazione;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo di intesa tra Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, UPI e ANCI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, trasmesso, con nota del 14 marzo 2011, dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e con la raccomandazione indicata in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

dic. ✓

PROTOCOLLO D'INTESA

per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente, Prof. Enrico Giovannini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, con sede in Roma in Via Tuscolana, n. 1556, nella persona del Direttore del Servizio

il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, nella persona del Capo del II Reparto del Comando generale

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n. 36, nella persona del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con sede in Roma, Via Parigi, n. 1, nella persona del Presidente

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, n. 4, nella persona del Presidente

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata ANCI), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, nella persona del Presidente

PREMESSO

- che l'art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il suddetto Piano Nazionale deve essere approvato dal CIPE e aggiornato ogni tre anni, o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" (di seguito denominato "Piano") e il "Programma Annuale di Attuazione 2002 (di seguito denominato Programma del 2002), nonché con delibera n. 81 del 13 novembre 2003 ha adottato il "Programma Annuale di Attuazione 2003" (di seguito denominato "Programma del 2003");
- che il Programma del 2002 individua linee di azione tese a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e linee di azione che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale in generale;



- che il Programma del 2002, al punto 3.10, individua tra i campi di intervento prioritari, la creazione di centri (di seguito denominati “centri di monitoraggio”) di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale, che possano contribuire a migliorare la completezza, l’esattezza e la puntualità della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete stradale urbana ed extraurbana, che contribuiscano inoltre all’analisi dei fattori di rischio;
- che il Programma del 2003, al punto 1.1.3, prevede la gestione del programma in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso allocazione di risorse su scala regionale e su scala nazionale;
- che il Programma del 2003 al punto 2.3.1, ribadisce, tra i campi di intervento, la creazione dei centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, al punto 4, “attuazione del piano nazionale in ambito regionale”, prevede risorse da destinare alla creazione e/o al rafforzamento dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale; al punto 5, relativo all’attuazione del piano in ambito nazionale”, prevede cofinanziamenti riservati a Regioni, Province e Comuni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cofinanziato, nell’ambito del 2° programma di attuazione del 2003, la realizzazione ed il funzionamento dei Centri di Monitoraggio Regionali da parte delle Regioni mediante i contributi pluriennali diretti di cui al decreto interministeriale del 28 settembre 2009;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle esigenze connesse con i propri compiti istituzionali di governo e coordinamento delle politiche in materie di sicurezza stradale deve disporre dei dati di incidentalità in modo tempestivo e completo;
- che l’art. 56 della legge n.120 del 29 luglio 2010 recante le Disposizioni in materia di sicurezza stradale ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli artt. 225 e 226 del Dlgs 285/92 stabilisce che, ferme restando le competenze dell’Istat e dell’Automobile Club d’Italia, le Forze dell’ordine e gli enti locali trasmettono in via telematica i dati relativi all’incidentalità stradale al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- che ai sensi dell’art. 11 comma, 3 del Decreto Legislativo 285/92 il Ministero dell’Interno provvede al coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e per il cui esercizio deve disporre tempestivamente dei dati dell’incidentalità sia a livello locale che nazionale;
- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni, soprattutto in relazione alle nuove competenze derivanti dalla modifica del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, crea la necessità che queste dispongano di informazioni sempre più aggiornate, affidabili e tempestive;
- che le Amministrazioni regionali e gli Enti locali sono fortemente interessati allo studio della sinistrosità stradale al fine di definire politiche preventive della sicurezza stradale che riducano le conseguenze negative del fenomeno, nonché per programmare, ciascuno nel proprio ambito, gli interventi tecnici in materia di viabilità;
- che per tali finalità le Regioni e gli Enti locali possono avere necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente rilevate dall’ISTAT, fatto salvo il rispetto



delle esigenze conoscitive, del calendario delle operazioni, del contenimento della pressione statistica e, più in generale, dei requisiti qualitativi dell'indagine definiti a livello nazionale;

- che appare opportuno soddisfare le esigenze informative specifiche delle Regioni e degli Enti locali attraverso un Protocollo d'intesa volto a integrare e revisionare, l'attuale rilevazione degli incidenti stradali condotta dall'ISTAT e a stabilire modalità di collaborazione tra l'ISTAT, le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella rilevazione, per la gestione del flusso informativo in tutte le sue fasi ed il miglioramento della tempestività e della qualità dell'informazione prodotta;
- che sono tuttora vigenti convenzioni stipulate tra l'ISTAT e alcune Province volte a consentire agli Enti locali una gestione diretta del dato rilevato attraverso il modello di rilevazione "Incidenti stradali" (ISTAT C/IT/INC);
- che è comune interesse delle Parti salvaguardare gli assetti organizzativi costituiti in base alle predette convenzioni;
- che il presente Protocollo potrà essere integrato da successivi atti per una puntuale definizione di modalità, tempi e criteri di validazione dei dati e/o da accordi a livello regionale e provinciale, per salvaguardare specifiche esigenze delle organizzazioni locali;

CONSIDERATO

- che Regioni, Province e Comuni, in attuazione dei Programmi annuali di attuazione del 2002 e del 2003, hanno il compito di istituire centri di monitoraggio regionali e locali, nonché organismi che soddisfino le esigenze informative indicate come prioritarie dal Piano;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che l'ISTAT è titolare della rilevazione sull'incidentalità stradale, codice IST-00142, inserita nel Programma statistico nazionale;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 2 del citato d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- che l'ISTAT conduce la rilevazione con la compartecipazione dell'ACI, nell'ambito del Protocollo di intesa sottoscritto dai due enti;
- che gli Uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza ed hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- che appaiono opportune forme di riorganizzazione della rilevazione sull'incidentalità volte a soddisfare specifiche esigenze informative;



- che è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e sovraccarichi negli oneri di risposta e che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che il trattamento di dati personali per scopi statistici deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al citato d.lgs. n. 196/2003);
- che l'ISTAT intende far salve le convenzioni stipulate con le Province;
- che le attività definite nelle convenzioni già stipulate dall'ISTAT con Province appartenenti alle Regioni che partecipano alla rilevazione saranno armonizzate con quelle previste dal presente Protocollo, anche con eventuale rinegoziazione.

ART. 1 Obiettivi

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di consolidare le soluzioni organizzative già sperimentate con esito positivo, tramite l'adesione al precedente Protocollo di intesa stipulato il 13 Dicembre 2007, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, con l'obiettivo di migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni centrali dei diversi livelli territoriali e dei centri di monitoraggio regionali e locali previsti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale e dai relativi Programmi di attuazione, i quali opereranno con il supporto degli Uffici di statistica e i SIT locali.
2. Le Regioni che hanno concluso con esito positivo la sperimentazione di decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone, in ordine di adesione, sono: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia.
3. Con il presente Protocollo si prevede, altresì, l'adesione di nuove Regioni al modello organizzativo decentrato attraverso la presentazione di un progetto dell'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.
4. I compiti delle Forze dell'ordine e degli Enti locali saranno rimodulati e concordati tra le Parti firmatarie del presente Protocollo di intesa in funzione dell'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 56 della legge n.120 del 29 luglio 2010.

ART. 2 Modalità di adesione delle Regioni

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, le Regioni che decidano di aderire presentano all'ISTAT un progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio.
2. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni e l'impegno ad avviare una gestione decentrata di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto di livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura, alla luce degli esiti ottenuti dalle Regioni che hanno effettuato la sperimentazione, con esito positivo, nel triennio 2008-2010.



3. Il rispetto dei livelli soglia fissati dei parametri da parte delle Regioni che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà effettuata attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità del primo trimestre e successivamente del secondo trimestre di dati inviati.
4. Spetta all'Ufficio di Statistica dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

ART. 3

Avvio delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio

1. L'ISTAT, in qualità di titolare della rilevazione sulla incidentalità stradale (IST-00142) e sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di gestione previsto all'art. 6, consente alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo l'avvio, nei rispettivi ambiti territoriali, delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio dei dati sull'incidentalità stradale di cui all'art. 1.

ART. 4

Fase transitoria

1. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni che presenteranno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio, sarà vincolata al rispetto dei parametri già testati con le Regioni che hanno effettuato la sperimentazione nel triennio 2008-2010 (art. 1 comma 2). I requisiti richiesti relativi a tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità) sono elencati all'art.5 del presente Protocollo.
2. L'ISTAT si riserva di verificare il rispetto dei livelli standard dei parametri richiesti per le Regioni che aderiranno al presente Protocollo, durante il primo semestre dalla data di adesione.
3. Se le modalità organizzative e il rispetto dei requisiti richiesti, di cui al comma 1, non saranno rese operative nelle singole Regioni che hanno manifestato la volontà di aderire al presente Protocollo, la rilevazione continuerà ad essere effettuata dall'ISTAT secondo le procedure attualmente vigenti.

ART. 5

Requisiti di tempestività, qualità e copertura richiesti alle Regioni per l'adesione al Protocollo

1. Per poter aderire al nuovo Protocollo e attuare il modello organizzativo decentrato nei territori di propria competenza, le Regioni dovranno garantire i seguenti requisiti:
 - a) Copertura
Si richiede che la copertura, in termini di numero di incidenti pervenuta, sia totale (100%).
Si richiede di effettuare un accurato monitoraggio degli incidenti rilevati per Organo di rilevazione (ad esclusione degli incidenti rilevati dalla Polizia di Stato che vengono inviati centralmente all'ISTAT dal Servizio Polizia Stradale tramite il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma - Settebagni).
 - b) Tempestività
La tempistica richiesta di invio dei dati a ISTAT è a cadenza trimestrale alle date 30/4, 31/7, 31/10, 31/1 e comunque il consolidato annuale (riferito all'anno precedente) entro il 31/5 di ogni anno.
Il dato inviato trimestralmente sarà da considerarsi come dato preliminare da aggiornarsi con le informazioni consolidate in fasi successive.
 - c) Qualità
Le variabili, sulle quali è stata effettuata l'analisi di qualità e considerate irrinunciabili sono:



- Data e Luogo dell'incidente;
- Organo di rilevazione;
- Natura dell'incidente;
- Tipologia dei Veicoli;
- Localizzazione: Tipo di strada e Numero o Denominazione strada, chilometri e metri (inserire per qualsiasi tipologia di strada, se indicato);
- Circostanza Veicolo A (almeno 1 veicolo deve essere presente).

2. Si richiede che le informazioni su “Data e Luogo dell'incidente”, “Organo di rilevazione” e “Localizzazione” siano sempre indicate.

Si richiede che la variabile “Natura dell'incidente” presenti una percentuale di “non indicato” non superiore al 3%.

Si richiede che la variabile “Tipologia di veicolo” presenti una percentuale di “non indicato” non superiore allo 0,5% (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

Si richiede che la variabile “Numero o Denominazione strada” presenti una percentuale di “non indicato” non superiore al 15%.

Si richiede che la variabile “chilometri e metri” collegata con la denominazione strada presenti in una percentuale di “non indicato” non superiore al 5%.

Si richiede che la variabile “Circostanza del veicolo A” presenti una percentuale di “non indicato” non superiore al 15%. (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

ART. 6

Comitato di gestione

1. Per l'individuazione dei progetti da attivare e per la conseguente pianificazione delle attività, le Parti si avvalgono di un Comitato di gestione composto da:
 - 2 rappresentanti dell' ISTAT;
 - 2 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza delle Regioni;
 - 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI;
 - 2 rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
 - 2 rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - 1 rappresentante del Ministero dell'interno - Servizio Polizia Stradale;
 - 1 rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
2. Per ciascuna istituzione è prevista la nomina di membri supplenti.
3. I nominativi dei componenti del Comitato, effettivi e supplenti, dovranno essere comunicati all'ISTAT entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo.
4. Alla presidenza del Comitato si alternano, con cadenza semestrale, un rappresentante delle Regioni ed un rappresentante dell'ISTAT. Per il primo semestre la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'ISTAT. La segreteria del Comitato è assicurata dall'ISTAT.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su richiesta anche di uno solo dei componenti, esperti nelle specifiche problematiche oggetto di trattazione.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti.



7. Il Comitato ha il compito di:

- (a) esprimere le proprie valutazioni relativamente all'adeguatezza delle proposte organizzative formulate dalle Regioni, ai sensi dell'art. 2, con particolare riferimento alle modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati;
- (b) esprimere le proprie valutazioni in ordine ai criteri ed alle operazioni di controllo ai vari livelli del flusso informativo nonché ai criteri e alle operazioni per l'utilizzo dei dati provvisori a fini istituzionali relativamente ai propri ambiti locali, agli standard e ai formati ottimali per l'interscambio dei dati stabiliti dall'ISTAT;
- (c) esprimere le proprie valutazioni sul contenuto informativo minimo del modello di rilevazione predisposto dall'ISTAT;
- (d) approvare, dopo averne verificata la congruità, le integrazioni informative proposte dalle singole Regioni e dagli Enti che aderiscono al presente Protocollo;
- (e) decidere la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche problematiche o per particolari approfondimenti coinvolgendo anche Enti e strutture che non partecipano al presente Protocollo;
- (f) promuovere azioni innovative volte al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati raccolti, anche con riferimento all'integrazione dell'informazione proveniente da fonti diverse.

ART. 7

Compiti delle Province

1. Le Province appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a partecipare alla rilevazione, trasmettendo tempestivamente i dati sull'incidentalità stradale rilevati, secondo le modalità definite in attuazione del Protocollo stesso.
2. Le Province appartenenti alle Regioni che non aderiscono al presente Protocollo, e che abbiano stipulato o che intendano stipulare con l'ISTAT specifica convenzione avente ad oggetto la rilevazione degli incidenti stradali, trasmettono i dati informatizzati direttamente all'ISTAT secondo le modalità stabilite nella medesima convenzione.
3. Spetta all'Ufficio di Statistica, ove costituito, dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione provinciale.

ART. 8

Compiti dei Comuni

1. I Comuni appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo, trasmettono tempestivamente i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo.
2. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia aderito al presente Protocollo rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione dei dati da parte dei Comuni.
3. Spetta all'Ufficio di Statistica, ove costituito, dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

ART. 9

Compiti della Polizia Stradale

1. Il Servizio Polizia Stradale, attraverso il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma-Settebagni, provvede alla trasmissione all'ISTAT dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati



dalla Polizia di Stato per l'intero territorio nazionale, secondo le modalità organizzative e alle condizioni convenute in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2007.

2. Le Regioni che avranno aderito al presente Protocollo riceveranno direttamente da ISTAT, senza oneri aggiuntivi, i dati relativi all'incidentalità stradale avvenuta nel proprio territorio e rilevata da Uffici o Reparti della Polizia di Stato.

ART. 10 **Compiti dei Carabinieri**

1. Qualora la Regione territorialmente competente abbia aderito al presente Protocollo, i Comandi Provinciali dei Carabinieri trasmettono tempestivamente i dati sull'incidentalità stradale rilevati dalle rispettive unità territoriali, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati che saranno definite in attuazione del presente Protocollo.
2. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia aderito al presente Protocollo, rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione dei dati da parte dei Carabinieri. Resta fermo l'obbligo per i Comandi Provinciali dei Carabinieri di trasmettere i dati raccolti direttamente all'ISTAT, ovvero alla Provincia con la quale l'ISTAT abbia stipulato apposita convenzione.

ART. 11 **Protezione dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale è l'ISTAT.
2. Sono responsabili del trattamento dei dati personali:
 - per l'ISTAT, il Direttore centrale delle statistiche e delle indagini sulle istituzioni sociali;
 - per le Regioni, il responsabile dell'ufficio di statistica;
 - per le Province che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Province, sarà cura dell'ISTAT nominare, per il tramite dell'Ufficio di statistica della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascuna Provincia;
 - per i Comuni che abbiano costituito l'ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio;
 - per gli altri Comuni, sarà cura dell'ISTAT nominare, per il tramite della Regione territorialmente competente, la persona che verrà designata da ciascun Comune;
 - l'ISTAT provvede altresì a nominare, ove sia necessario, per il tramite dell'Ufficio di statistica territorialmente competente, i responsabili del trattamento dei dati personali di altri Uffici diversi da quelli di statistica coinvolti nell'attività.
3. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati per soddisfare specifici interessi regionali o locali ai sensi del precedente art. 6, comma 7, lett. d), è la Regione o l'Ente locale interessato.
4. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 al citato d.lgs. n.196/2003) e di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 12 **Utilizzo e diffusione**

1. L'ISTAT provvederà alla trasmissione dei dati provvisori sull'incidentalità stradale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno, al Ministero della



Difesa, alle Regioni e, con riferimento al territorio di competenza, agli Enti locali che ne faranno richiesta, nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs 322/89. I dati provvisori si riferiscono al complesso delle informazioni raccolte dalla Polizia locale, dai Carabinieri, dalla Polizia Stradale e dagli altri organi di rilevazione.

2. L'utilizzo dei dati provvisori, raccolti ed elaborati in attuazione del presente Protocollo, può essere effettuato, anche prima della validazione da parte dell'ISTAT, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Difesa, dalle Regioni e dagli Enti locali aderenti al presente Protocollo per fini statistici e, per le Regioni e gli Enti locali, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e per fini statistici, nel rispetto dei criteri definiti dal comitato di cui all'art. 6 e con la specificazione che si tratta di dati provvisori.
3. La comunicazione a soggetti determinati e la diffusione dei dati definitivi può avvenire unicamente in seguito alla validazione effettuata dall'ISTAT.

ART. 13 **Durata e decorrenza**

1. Il presente Protocollo ha validità triennale, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per volontà delle Parti, espressa almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART. 14 **Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente il presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

